



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF014

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

OGGETTO	BORSE DI PLASTICA – ADDEBITO NELLO SCONTRINO
RIFERIMENTI	ART. 9-BIS DL 91/2017 - ART. 226-BIS D.LGS. N. 152/2006
CIRCOLARE DEL	25/01/2018

Sintesi: dal 1/01/2018, conseguenza dell'attuazione delle Direttive UE in materia di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero o ultraleggero, in relazione alla loro commercializzazione è previsto:

- per le borse di plastica in materiale "leggero": il divieto generalizzato
- per le borse di plastica in materiale "ultraleggero": la progressiva riduzione; inoltre vanno addebitate autonomamente nello scontrino/fattura d'acquisto dei beni trasportati per il loro tramite.

La disposizione si applica a qualsiasi attività (anche diversa dal dettaglio) che utilizzi borse di plastica.

L'art. 9-bis del D.L. 91/2017, al fine di dare attuazione alla Direttiva (UE) 2015/720, con modifica del D.lgs. 152/2006 (cd. "Decreto Ronchi") introduce una disciplina volta alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica:

- dando una **definizione** di borse di plastica in materiale **leggero** e **ultraleggero**, nonché le borse di plastica biodegradabili e compostabili
- introducendo degli **obblighi di informazione** da rendere ai consumatori, anche tramite apposizione di **diciture identificative** delle borse commercializzabili da parte dei produttori
- l'introduzione di **misure restrittive per la commercializzazione** delle borse di plastica e di **sanzioni** per chi viola tali disposizioni.



Definizione di "borse di plastica": si riferisce alle borse "fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti". La loro commercializzazione riguarda la fornitura di borse di plastica (contro pagamento o a titolo gratuito) da parte di produttori e distributori, nonché da parte dei commercianti nei punti vendita di merci e prodotti.

IDENTIFICAZIONE DEI PRODUTTORI

I produttori delle borse di plastica ammesse alla commercializzazione devono:

- **apporre** su di esse i propri elementi identificativi,
- nonché "**diciture idonee ad attestare che le borse prodotte rientrano in una delle tipologie commercializzabili**" (applicazione di etichette o marchi alle borse biodegradabili e compostabili).

DIVIETO DI COMMERCIO DELLE BORSE DI PLASTICA

Vengono introdotte una serie di **misure restrittive** per la commercializzazione delle borse di plastica, fatta eccezione per le **borse di plastica biodegradabili e compostabili** che, pertanto, restano escluse dai divieti.

A differenza della normativa vigente la norma in esame **non fa riferimento all'uso alimentare o meno delle borse di plastica, ma al tipo di esercizio che le fornisce** come imballaggio per il trasporto distinguendo tra:

- ➔ esercizi che commercializzano (anche) generi alimentari (es.: i supermercati)
- ➔ ed esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

Per consentire la riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero, viene disposto che siano **commercializzabili solo le borse di plastica "biodegradabili e compostabili"** e con un **contenuto minimo di materia prima rinnovabile**.






CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 - Email: info@redazionefiscale.it

Tale obiettivo viene perseguito in maniera progressiva fissando un contenuto minimo di materia prima rinnovabile (MPR), sempre più elevato negli anni.

Inoltre, vengono fatti comunque salvi:

- l'**obbligo di conformità** alla normativa sull'utilizzo dei materiali destinati al contatto con gli alimenti (c.d. MOCA), adottata in attuazione dei Regolamenti Ue relativi alle materie plastiche, alla disciplina generale e alle buone pratiche di fabbricazione;
- nonché il **divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare**.

Borse di plastica	Spessore (della singola parete) e caratteristiche	Commercializzazione consentita?
① Borse biodegradabili e compostabili	qualunque spessore, certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, così come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002	 Sì
② Borse in materiale leggero	spessore < 50 micron e fornite per il trasporto (lett. b) dell'articolo in esame, capoverso art. 218, comma 1, lett. dd-quater)	 NO
③ Borse riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile del sacco	<ul style="list-style-type: none"> • spessore > 200 micron e con almeno 30% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; • spessore > 100 micron e con almeno 10% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. 	 Sì
④ Borse riutilizzabili con maniglia interna alla dimensione utile del sacco	<ul style="list-style-type: none"> • spessore > 100 micron e con almeno 30% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari; • spessore > 60 micron e con almeno 10% di plastica riciclata, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari. 	 Sì
⑤ Altre borse di plastica non rispondenti alle caratteristiche indicate ai punti 3) e 4) della presente tabella		 NO

OBBLIGO DI SPECIFICO ADDEBITO NELLO SCONTRINO

Al fine di sensibilizzare l'utenza alla riduzione dell'utilizzo della plastica, le borse di plastica in materiale ultraleggero

- ➔ a decorrere dal 1/01/2018
- ➔ non sono più distribuibili gratuitamente alla clientela:
 - come **contenitore di alimenti** (ad esempio, frutta, verdura, macellerai, ecc.)
 - per il **trasporto della merce** acquistata.
- ➔ il **prezzo di vendita** per singola unità (liberamente determinato dal commerciante) deve **risultare dallo scontrino (o fattura d'acquisto)** delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite, rientrando ordinariamente nella base imponibile della cessione.

In sostanza, supermercati/negozi alimentari e attività al dettaglio/ingrosso di prodotti non alimentari (abbigliamento, ferramenta, ecc.)

- **non possono più omaggiare** le borse utilizzate dai clienti
 - **nè quali contenitori di alimenti** (es: prodotti di gastronomia/macelleria; ortaggi, ecc.);
 - **nè per il trasporto** della merce acquistata
- dovendo separatamente indicare l'addebito sul documento di spesa

N.B.: nessun divieto è intervenuto per quanto riguarda le **borse non composte da polimeri** (es: sacchetti di carta; di fibre naturali; di poliammide; ecc.).

ALIQUOTA IVA: l'art. 12 Dpr 633/72 dispone che "l'imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori" ceduti direttamente dal fornitore costituiscono **onere accessorio alla vendita**; pertanto:

- ➔ l'addebito delle borse di plastica seguirà la **medesima aliquota dei prodotti ceduti**
- ➔ nel caso di commerciante che adotta la **ventilazione dei corrispettivi** (generi alimentari; farmacie; ecc.) l'ammontare del corrispettivo va ricompreso nei corrispettivi da ventilare

Esempio di scontrino con separato addebito della borsa di plastica dal 1/01/2018:

	EURO
FARINA MANITOBA	1,29
SCONTO: Taglio prezzo	-0,19
INSALATA RUSSA	1,25
.....➔ SHOPPER BIO GRA	0,15
PANNA ESL	1,42
CIPOLLE DORATE	0,43
.....➔ SACCHETTO BIO	0,01
ANANAS CPQ CR	1,96
.....➔ SACCHETTO BIO	0,01
SUBTOTALE	6,33
TOTALE EURO	6,33
CONTANTE	6,34
RESTO	0,01

REGIME IVA APPLICATO	CORRISPETTIVO ADDEBITATO AL CLIENTE
VENTILAZIONE DEI CORRISPETTIVI	Includere l'ammontare del corrispettivo nei corrispettivi da ventilare del periodo di riferimento
ORDINARIO	L'Iva si determina tramite scorporo dell'aliquota Iva (oneri accessorio)

SANZIONI

Si applicano le seguenti sanzioni alle violazioni alle disposizioni in materia di:

- ➔ commercializzazione delle borse di plastica non ultraleggere/biodegradabili/compostaabili
- ➔ o di riduzione della commercializzazione delle borse in materiale ultraleggero:

SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA:
da € 2.500 a € 25.000

che può essere aumentata **fino a 4 volte** del massimo laddove la violazione riguardi

- ingenti quantitativi di borse di plastica o un valore di queste > al 10% del fatturato del trasgressore
- o qualora i produttori usino diciture o altri mezzi finalizzati ad **eludere** gli obblighi di cui sopra.

Le sanzioni sono applicate **ai sensi della L. 689/1981** dagli organi di polizia amministrativa, d'ufficio o previa denuncia, provvedono all'accertamento delle violazioni.